

Mt. 5, 37:

Ma il
vostro
parlare
sia

SÌ SÌ NO NO

ciò che
è in
più
vien dal
maligno.

Ubi Veritas et Iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione - Attuazione e Informazione - Disamina - Responsabilità

Quindicinale Cattolico «ANTIMODERNISTA»

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

Anno XIV - 14

Agosto 1988

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE PENNE - PERO - NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIÒ CHE DETTO - (Im Cr.)

MONS LEFEBVRE, il CONCILIO e «LA CIVILTÀ CATTOLICA»

Il caso Lefebvre con la Nota informativa della Santa Sede è il titolo dell'editoriale de *La Civiltà Cattolica*, 2 luglio 1988.

Editoriale zeppo di imprecisioni, di significative omissioni, di palesi errori sia nel presentare il «caso Lefebvre» dal 1975 in poi, particolarmente per i rapporti con Paolo VI, e con la commissione dei tre Cardinali: Garrone, Tabera e Wright, sia nel valutare la posizione di sua ecc.za mons. Lefebvre riguardo al Concilio.

Per la vicenda Lefebvre basti pensare al card. Garrone, nominato dall'amico Paolo VI prefetto della Congregazione per i Seminari, dopo che nel Concilio si era scagliato contro i Seminari regionali in Italia e che da quella Congregazione presiederà nel post-concilio alla loro... generale chiusura e svendita, già accusatore di sua ecc.za mons. Lefebvre e posto a capo della commissione cardinalizia col compito di giudicarlo: nemico e giudice allo stesso tempo! Insieme con Tabera, *eiusdem furfuris*, e il card. Wright... pura presenza fisica, benché, Prefetto della Sacra Congregazione per il Clero, nel 1971 avesse inviato a sua ecc.za Lefebvre una lettera di congratulazione e di incoraggiamento per la fondazione della Fraternità Sacerdotale San Pio X col grande Seminario teologico di Ecône, approvata il 1° novembre 1970 dal Vescovo di Friburgo, mons. Francesco Charrière: l'opera «ha già valicato i confini svizzeri e numerosissimi Ordinari, dalle diverse parti del mondo, lodano la stessa Fraternità e l'approvano».

Il card. Garrone aspettava da tempo l'occasione per soddisfare la sua vecchia ruggine contro mons. Lefebvre, che durante il Concilio aveva preso netta posizione contro il neo-modernismo dell'Alleanza Europea (Cardinali e Vescovi francesi, belgi, tedeschi, austriaci, olandesi, canadesi; degli italiani soltanto i cardinali Montini, il futuro Paolo VI e Lercaro), della quale Garrone era membro rumoroso e fra i più accaniti.

In una conferenza a Parigi sua ecc.za Lefebvre accennava brevemente a questi tristi eventi conciliari e in difesa della verità si ergeva contro la moda artatamente creata di celebrare in tutti i toni il Concilio Vaticano II, assimilandolo ai Concili dogmatici, quali il Tridentino e il Vaticano I. Paolo VI, scrivendo a mons. Lefebvre (luglio 1975) arrivava a definirlo «sotto certi aspetti superiore, più importante del primo Concilio ecumenico di Nicea».

Il card. Garrone pigliò subito la palla al balzo; accusa: Lefebvre è contro il Concilio. Decisione: la fine della Fraternità e chiusura del Seminario di Ecône, che, così fiorente, era una spina per il distruttore dei Seminari. Tutto scontato. E Paolo VI trasmette la decisione: delenda Carthago! Ogni ricorso fu inutile. Paolo VI inflisse la sospensione a divinis.

La «longanimità» e la «pazienza» di Paolo VI

Un solo esempio della tendenziosa esposizione dei fatti, falsati per gli incauti lettori da *La Civiltà Cattolica*:

«Tuttavia i contatti con Roma non s'interruppero. Prima della comparizione dinanzi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, l'11 e il 12 gennaio 1979, che non ebbe nessun risultato, mons. Lefebvre — come era stato ricevuto da Paolo VI parecchio tempo prima della sua morte — fu ricevuto da Giovanni Paolo II un mese dopo la sua elezione.

Nel 1979 egli dichiarò: «Sono pronto a sottoscrivere una dichiarazione che accetta il Concilio Vaticano interpretato secondo la Tradizione». Ma, egli aggiunse, «penso che in alcuni dei suoi testi ci sono cose contrarie alla Tradizione e al Magistero della Chiesa, quale si è espresso precedentemente: questo specialmente nella Dichiarazione sulla libertà religiosa» (Itinéraires, n. 233, p. 157). Era una dichiarazione equivoca, per il fatto che mons. Lefebvre non accettava il Concilio nella sua totalità, ma solo in quelle parti che erano conformi alla «Tradizione» (nel senso che egli dava a quella parola): tra le parti non conformi alla «Tradizione» c'era la Dichiarazione sulla libertà religiosa (Dignitatis humanae), ma non essa soltanto, bensì anche molti punti della Lumen gentium, della Dei Verbum, il decreto sull'Ecumenismo, le costituzioni Sacrosanctum Concilium e Gaudium et spes, la dichiarazione Nostra aetate, vale a dire tutti i testi conciliari più significativi. Ad ogni modo, egli dichiarava alla Congregazione per la Dottrina della Fede, sempre a proposito della Dignitatis humanae: «Insomma la Chiesa del Vaticano II confonde Buddha, il Dio di Maometto e

Nostro Signore Gesù Cristo in una sola "Divinità suprema"».

Per la verità, com'è notorio, i fatti si svolsero alquanto diversamente.

Eletto papa Giovanni Paolo II, mons. Lefebvre chiese ed ottenne quella udienza invano domandata ripetutamente a Paolo VI, del quale *La Civiltà Cattolica* esalta la «longanimità» e la «pazienza». A Castel Gandolfo, dove Paolo VI aveva attirato mons. Lefebvre, mosso soltanto dalla critica di ricevere «oves et boves», soggetti di ogni tinta e religione, e di non voler ricevere invece un vescovo cattolico così meritevole, non ci fu udienza né «dialogo»; solo il «monologo» di un arrabbiato pontefice, che, battendo i pugni sul tavolo, rimproverò al malcapitato di «fargli perdere la faccia» e di «sollevare la gente contro di lui!»

Lo aveva sospeso perché aveva disatteso la sua ingiunzione di chiudere la sua opera. Ingiunzione ingiusta, illegittima perché priva di fondamento: le giuste, come vedremo, critiche di mons. Lefebvre al Concilio e ai suoi postumi e derivati. E in ogni caso dove erano le colpe della Fraternità e del grande Seminario, vivaio di ottime vocazioni sacerdotali? Altro che «longanimità» e «pazienza» di Paolo VI! I Gesuiti de *La Civiltà Cattolica* ignorano forse ciò che a Roma è risaputo anche dai sassi oppure pensano che basti affermare una cosa perché diventi realtà?

Sua Santità, Giovanni Paolo II, ricevendo sua ecc.za mons. Lefebvre, gli domandò il suo pensiero sul Concilio Vaticano II. «Sostengo che i testi del Vaticano II, vanno letti ed interpretati alla luce della Tradizione, in conformità con la dottrina cattolica di sempre» rispose candidamente l'interpellato. «Siamo pienamente d'accordo» fu la risposta. E Sua Santità chiamò il card. Seper, prefetto del Sant'Uffizio, perché chiudesse «il caso Lefebvre». Questo, però, non avvenne, perché il belga domenicano Hamer, uno dei «padri» nel Concilio della *Dignitatis Humanae* sulla libertà religiosa (dove trovare giustizia nella Chiesa se i posti-chiave sono in mano agli artefici del Concilio?), allora assessore al Sant'Uffizio, imbancatosi a giudice, tormentò per due giorni l'imputato rendendo vano l'ordine del Pontefice. Quando poi la Sala Stampa Vaticana rese noti i nomi dei cardinali, che avrebbero giudicato mons. Lefebvre, cardinali che già lo avevano condannato, il Fondatore di Ecône, che si era spontaneamente offerto al giudizio del Sant'Uffizio, ricusò i suoi giudici appellandosi al Papa. Il «caso» Lefebvre si arenava così per circa dieci anni (v. *sì sì no no*, febbraio 1979). In

quella circostanza avvicinandosi col mese di giugno la data, delle ordinazioni sacerdotali ad Ecône sua ecc.za Lefebvre chiese al card. Seper come doveva comportarsi. Sua em.za Seper gli rispose di procedere pure alle ordinazioni sacerdotali, dimostrando con la sua risposta di ritenere anche lui inesistente la *suspensione a divinis*.

E bastino questi pochi cenni a dimostrare la... correttezza con cui *La Civiltà Cattolica* ha preso ad informare dal Concilio (anche in questo vero spartiacque) i suoi lettori. Per una più dettagliata conoscenza del «caso Lefebvre» rimandiamo a *sì sì no no*, a. VI, n. 9, pp. 1 ss.: *Mons. Marcel Lefebvre inconscio Geremia*.

A soffrire nel Concilio è proprio la dottrina cattolica!

Quanto ai testi conciliari, altro che dichiarazione «equivoca», quella di sua ecc.za mons. Lefebvre! La verità è che, se si vuole veramente pace ed unità nella Chiesa, bisogna avere il coraggio di sgonfiare lo zibaldone, uscito dalle vicende poco pulite delle sessioni conciliari. Si tratta di testi nei quali abbondano gli equivoci perfino nelle costituzioni dottrinali, quali la *Dei Verbum* e la *Lumen gentium*: in essi quello che soffre è appunto la dottrina cattolica! E proprio *La Civiltà Cattolica* con i suoi editoriali ne ha fornito e ne fornisce tuttora le prove. I nostri lettori ricorderanno e possono controllare quanto qui riprenderemo per sommi capi.

E «La Civiltà Cattolica lo dimostra

● *La Civiltà Cattolica* 16 novembre 1985, pp. 313-325: «Vocazione e missione dei laici nella Chiesa»: inno all'ecclesiologia orizzontale, «democratica», che sarebbe sortita dal Concilio (costituzione dottrinale sulla Chiesa *Lumen gentium*), in opposizione all'ecclesiologia verticale o piramidale in auge da... Nostro Signore Gesù Cristo al Vaticano II! (Cfr. *sì sì no no* 15 aprile 1986: «I Laici e la Civiltà cattolica» pp. 1 ss.).

● *La Civiltà Cattolica* 4 gennaio 1986, pp. 3-14: il Concilio, nella costituzione dottrinale *Dei Verbum*, negherebbe l'ineranza assoluta della S. Scrittura (che è un dogma!): v. *sì sì no no*, 15 febbraio 1986: «La Bibbia contiene errori [secondo il Concilio, a detta de *La Civiltà Cattolica*]»: vi si afferma: che il Concilio Vaticano II contro la dottrina della Chiesa, implicite definite — vero dogma anch'essa — dai testi del Nuovo Testamento, da tutti i Padri della Chiesa, dagli scrittori ecclesiastici, principe San Tommaso («è

eretico affermare che la Sacra Scrittura contenga errori»), dalla Pontificia Commissione Biblica, che parla espressamente di «dogma» dell'ineranza, dal Magistero Ecclesiastico di tutti i Sommi Pontefici (cfr. in particolare la «Providentissimus Deus» di Leone XIII), il Concilio Vaticano II, dicevamo, sentenzierebbe tra le righe ed esplicitamente insegnerebbe che la Sacra Scrittura, ispirata da Dio, vera Parola di Dio contiene... errori.

● *La Civiltà Cattolica* aprile 1985: «Il cristianesimo e le religioni non cristiane: difende la «spiritosa invenzione» di K. Rahner e Schillebeeckx del «cristianesimo implicito», del «cristianesimo anonimo» e vi si afferma che col decreto conciliare *Nostra aetate* «nasce nel mondo cristiano [dopo due-mila anni] un primo abbozzo di teologia [sic] delle religioni non cristiane [eufemismi del dialogo!]» ovvero delle religioni false, idolatriche, delle quali fino al Vaticano II la teologia, sul fondamento della S. Scrittura e dei Padri della Chiesa, insegnava una cosa sola: che esse sono oggettivamente peccati contro il 1° comandamento: «Non avrai altro Dio fuori che Me». Vedi confutazione in *sì sì no no*, 15 febbraio 1987, pp. 1-4: «Il preludio di Assisi: un editoriale della Civiltà Cattolica».

● *La Civiltà Cattolica* 7 febbraio 1987, pp. 209-221: «La salvezza in Cristo e le religioni non cristiane...»: replica contro il dogma «Fuori della Chiesa non c'è salvezza» (vedi *sì sì no no* 31 marzo 1987, e lo studio di Francesco Spadafora, *Fuori della Chiesa non c'è salvezza*, edizioni Kri-non, Caltanissetta 1988, pp. 128).

Non si tratta di Tradizione, sul cui concetto discetta sbagliando (come ci riserviamo di dimostrare) ed imbrogliando i suoi lettori, *La Civiltà Cattolica*: si tratta di dottrina rivelata, di dottrina cattolica, chiaramente formulata, sempre, dal Magistero della Chiesa.

Così, per la storicità dei nostri quattro Evangelii, già negata da *La Civiltà Cattolica* 120 (1969), pp. 447-443: «Come impostare oggi il problema del Gesù storico?» del gesuita Ignazio de La Potterie ed oggi negata dai suoi confratelli del Pontificio Istituto Biblico e della Pontificia Università Gregoriana: v. *sì sì no no*, a. XI, n. 6; 31 marzo 1985, pp. 1-3 e 15 giugno 1988, pp. 1-5; critica ai due grossi volumi *Vaticano II: Bilancio e prospettive, venticinque anni dopo 1962-1987*, opera «collettiva» realizzata dalle tre istituzioni universitarie romane della *Compagnia di Gesù*: Università Gregoriana, Istituto Biblico e Istituto Orientale (Cittadella editrice, Assisi 1987). Particolarmente, critica al fazioso contributo del padre Martina S. J., professore

re di storia ecclesiastica moderna alla Pontificia Università Gregoriana: «*Il contesto storico in cui è nata l'idea di un nuovo concilio ecumenico*»: incredibilmente storicista, neo-modernista, partigiano fino a presentare sotto falsa, cattiva luce i grandi pontefici precedenti, per esaltare Paolo VI e i periti Congar, Chenu, de Lubac nonché Teilhard de Chardin e simili; tutti incorsi, e meritatamente, nella ammonizioni del S. Ufficio: vedi *sì sì no no*, 15 maggio 1988, pp. 1-5: *Confessioni non richieste sul Concilio del padre Martina S. J.*

E ancora:

● *La Civiltà Cattolica* contro il dogma del Primato Pontificio definito dal Vaticano I: editoriale del novembre 1985, pp. 209-221: «*Il ministero del Papa dopo i due Concili Vaticani*»: «*La definizione del Vaticano I, nella formulazione teorica e nella sua ormai secolare attuazione, reca le tracce di una concezione dell'autorità che non si compone più fluidamente con la maturità teologica e il livello culturale della Chiesa nella società di oggi*». Confutazione in *sì sì no no*, 15 marzo 1986: pp. 1-4: «*La Civiltà Cattolica contro il dogma del Primato Pontificio!... Il Vaticano II: un'autentica truffa ai danni della Verità rivelata*».

● *La Civiltà Cattolica* 5 dicembre 1987: articolo del padre Mucci S. J.: «*il "subsistit in" nella "Lumen Gentium"*». Il Corpo mistico di Cristo è la Chiesa Cattolica retta dal Sommo Pontefice: è dottrina di fede, sempre professata dal Magistero: cf. la *Mystici Corporis* di Pio XII. Invece, per la costituzione conciliare *Lumen Gentium*, il Corpo Mistico di Cristo «*sussiste*» nella Chiesa Cattolica: solo in parte. «*...l'uso dell'est — confessa candidamente il gesuita Mucci — impedisce di attribuire concetto e natura di vera Chiesa alle altre Chiese cristiane. Il passaggio dall'est al subsistit è avvenuto per prevalenti fini ecumenici*». Confutazione in *sì sì no no* 31 marzo 1988 (a. XIV, n. 6), pp. 1-3: «*Sotterfugi con la verità rivelata: il "subsistit in" e la "Lumen Gentium"*».

Già in *sì sì no no* del 31 gennaio 1986, p. 1, sempre per il «*subsistit in*» della costituzione dottrinale sulla Chiesa *Lumen Gentium* è riportato l'intervento del Sant'Ufficio, costretto a riaffermare l'autentica dottrina cattolica. Il che non ha impedito al gesuita Francis A. Sullivan S. J., professore di teologia dogmatica alla Gregoriana, all'inizio del II° volume della succitata opera, *Vaticano II - Bilancio e Prospettive di domandarsi: «Sussiste la Chiesa di Cristo nella Chiesa Cattolica Romana?»* (contributo n. 31; pp. 811-824) e di difendere l'interpretazione limitativa — sussiste, sì, ma solo in

parte — respingendo la dichiarazione del Sant'Ufficio!

Le «distrazioni» de «La Civiltà Cattolica»

«*I testi conciliari — riportavamo in sì sì no no 31 gennaio 1986, p. 1 — si dividono in tre categorie:*

— *testi in continuità con la dottrina tradizionale;*

— *testi ambigui, equivoci;*

— *testi in disaccordo con la dottrina tradizionale. Nella prima categoria rientra un gran numero di testi conciliari. La esistenza di testi dubbi è messa fuori discussione, ad es. dallo stesso cardinale Ratzinger in "Les principes de la théologie catholique", pp. 423 s. e dalla Notificazione sul libro "Chiesa, carisma e potere" del padre L. Boff o. f. m., nel quale la Congregazione per la Fede si è vista costretta a dissipare appunto una delle suddette ambiguità, e propriamente quella relativa alla formula: "Haec Ecclesia (sc. unica Christi Ecclesia)... subsistit in Ecclesia catholica" (1). Lo studio suddetto di Arnaud de Lassus porta come titolo: Vaticano II. Rottura o continuità?*

«*Si deve rifiutare — scrive La Civiltà Cattolica — l'immagine del Concilio che ne dà mons. Lefebvre come frutto di un "complotto" e di una "congiura" dei vescovi "della valle del Reno", decisa ad aprire la Chiesa al liberalismo, al modernismo, al protestantesimo e all'umanesimo naturalista e a rompere con la Tradizione della Chiesa. Nessuno storico serio può oggi condividere questa immagine del Concilio, che era propria di un ristrettissimo numero di Padri aderenti al Coetus Internationalis*». Ed invece proprio in questa direzione vanno orientandosi gli storici seri del Concilio. Basta ricordare ai «distratti» Gesuiti de *La Civiltà Cattolica* la testimonianza del padre verbita Ralph M. Wiltgen: *Le Rhin se jette dans le Tibre* (Il Reno si getta nel Tevere) (tr. fr. Editions du Cèdre, Paris 1973, pp. 302) e quella, recente, dei loro confratelli Paolo Molinari e Peter Gumpel: *Il cap. VI "De Religiosis" della Costituzione dogmatica sulla Chiesa. Genesi e contenuto dottrinale dei documenti ufficiali* - ed. Ancora Milano (v. *sì sì no no: Gli illeciti del Concilio*: a. XIII, n. 22: 31 dicembre 1987, pp. 1-5). E per ora può bastare.

Vincitore in partenza

«*Quello, però, che a noi sembra più importante — scrive a p. 4 La Civiltà Cattolica — è una retta comprensione del "caso Lefebvre". Esso è di natura non solo disciplinare e liturgica, ma*

anche, e soprattutto, dottrinale, anzi dommatica». E mons. Lefebvre, naturalmente, secondo *La Civiltà Cattolica*, avrebbe torto. Domandiamo: — Se così è, perché mons. Lefebvre in tanti anni non è mai stato condannato per la sua dottrina e solo oggi, dopo che è stato (a torto) condannato per motivi disciplinari, si scopre che il suo «caso» è, invece, di natura «dottrinale, anzi dommatica»?

Strano «scisma» davvero quello di mons. Lefebvre! Normalmente sono gli scismatici che, dopo aver rigettato la funzione del Papato nella Chiesa, finiscono col diventare eretici per giustificare il proprio scisma. Nel «caso» di mons. Lefebvre, invece, fanno tutto gli altri: si sono affrettati a dichiararlo scismatico e poi, per avvalorare la propria affermazione, finiscono con lo scoprirlo anche... eretico!

Sì, è vero: la questione sollevata da mons. Lefebvre non è una stupida questione di latino, come si è avuto interesse a far credere in tutti questi anni, e neppure è un'ancor più stupida questione di «nostalgia» per un rito liturgico; è realmente una questione di dottrina, dalla quale, però, mons. Lefebvre esce vincitore in partenza: per dichiararlo eretico, infatti, è inevitabilmente necessario dichiarare eretica tutta la Chiesa cattolica fino al Vaticano II, alla cui dottrina e prassi egli si tiene, per riconoscimento dei suoi stessi avversari, fedelmente ancorato. Mentre ciò non può, troppo evidentemente, dirsi né dei testi conciliari che mons. Lefebvre mette sotto accusa né, ancor meno, delle interpretazioni che del Concilio va dando, come abbiamo visto, la stessa *Civiltà Cattolica*.

Barnaba

(1) La *Notificatio* della Congregazione per la Dottrina della Fede, è stata pubblicata in AAS 71 (1985) 758-759, a riguardo del libro di Leonardo Boff, *Chiesa, carisma e potere*, Roma 2° ed. 1984; l'originale è del 1981, Petropolis, Brazil. Dottrina già precisata nella Dichiarazione *Mysterium Ecclesiae* AAS 65 (1973) 396-398.

Si deve procurare in special modo che i fedeli abbiano impresso e scolpito profondamente nell'animo quel dogma della santissima nostra Religione, riguardante la necessità della Fede cattolica per salvarsi.

Pio IX
(*Nostis et Nobiscum* 1849)

DIRITTO DI NECESSITÀ

Le seguenti riflessioni sono tratte da "Legittima difesa - Resistenza - Necessità" del prof. Georg May, presidente del Seminario di Diritto Canonico dell'Università di Magonza (Germania).

Stato di necessità

Il Codice di Diritto Canonico del 1917 parlava della necessità al can. 2205 §§ 2 e 3; quello del 1983 ne tratta ai canoni 1323, 4° e 1324, 1 e 5. La legge non dice ciò che comprende sotto questo termine: lascia alla giurisprudenza e ai giuristi la cura di precisarne il significato. Risulta però dal contesto che la necessità è uno stato nel quale i beni necessari alla vita sono messi in pericolo in modo tale che per uscirne è inevitabile la violazione di certe leggi.

Diritto di necessità

Il codice di Diritto Canonico riconosce la necessità come una circostanza, che esenta da ogni pena in caso di violazione della legge (Nuovo Codice 1323, 4°), purché l'azione non sia intrinsecamente cattiva e non porti pregiudizio alle anime; in questo secondo caso la necessità attenuerebbe soltan-

to la pena. Nessuna pena *latae sententiae*, però, può colpire chi ha agito in stato di necessità (Nuovo Codice 1324, 3°).

Stato di necessità nella Chiesa

Si può concepire nella Chiesa come nella società civile uno stato di necessità o di emergenza, che non può essere superato con l'osservanza del diritto positivo. Una situazione siffatta esiste nella Chiesa quando la persistenza, l'ordine o l'attività della Chiesa sono minacciate o lese in maniera considerevole. Questa minaccia può riguardare soprattutto la dottrina, la liturgia e la disciplina ecclesiastica.

Diritto di necessità nella Chiesa

Stato di necessità giustifica diritto di necessità. Il diritto di necessità nella Chiesa è la somma delle regole giuridiche che valgono quando sono minacciate la continuità o l'attività della Chiesa.

Questo diritto di necessità può essere rivendicato soltanto quando si sono esaurite tutte le possibilità di ristabilire una situazione normale facendo leva sul diritto positivo. Il diritto

di necessità comporta anche l'autorizzazione positiva a prendere le misure, lanciare le iniziative, creare gli organismi che sono necessari affinché la Chiesa possa continuare la sua missione di predicare la divina verità e di dispensare la grazia di Dio.

Il diritto di necessità giustifica solo le misure che sono necessarie per restaurare le funzioni della Chiesa. Il principio di proporzionalità dev' essere rispettato.

La Chiesa, e anzitutto i suoi organi, ha il diritto, ma anche il dovere, di prendere tutte le misure per allontanare i danni. In situazione di necessità i Pastori della Chiesa possono prendere delle misure straordinarie per proteggere o ristabilire l'attività della Chiesa.

Se un organo non esegue le sue funzioni necessarie o indispensabili, gli altri organi hanno il diritto e il dovere di utilizzare il potere che essi posseggono nella Chiesa, affinché la vita della Chiesa sia garantita e il suo fine conseguito. Se le autorità ecclesiastiche si rifiutano, la responsabilità degli altri membri della Chiesa cresce, ma cresce anche la loro competenza giuridica.

Infondata anche canonicamente la scomunica a mons. Lefebvre

Una Voce Korrespondenz 18/2 marzo-aprile 1988 pubblicava il seguente studio di Rudolph Kaschewski su un'eventuale consacrazione episcopale senza mandato pontificio. Questo studio viene oggi a dimostrare che la scomunica a sua ecc.za mons. Lefebvre, così com'è stata inflitta, anche da un punto di vista strettamente giuridico, è invalida.

N. B. Traduzione e neretti sono della nostra redazione. I canoni sono citati dal *Codice di Diritto Canonico — Testo Ufficiale e versione italiana*, Unione Editori Cattolici Italiani.

* * *

1. La consacrazione episcopale occupa nella gerarchia delle consacra-

zioni il posto più elevato: per un Cardinale o per il Papa, infatti, non si dà consacrazione.

Il Vescovo gode di due poteri:

1) il potere d'ordine [nel quale rientra il potere di consacrare Sacerdoti e Vescovi];

2) il potere di giurisdizione, che egli non può esercitare se non è in possesso di una Diocesi.

Il potere episcopale è un potere di **diritto divino**, che conferisce al Vescovo un'autorità propria e gli assicura un'autonomia giuridico-costituzionale che neppure il Papa può sopprimere o modificare.

2. A nessuno è lecito consacrare un Vescovo senza mandato pontificio (can. 1013 C. I. C. 1917).

Chi contravviene a questo canone incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (can. 1382 C. I. C. 1983).

Nella scomunica *latae sententiae* si incorre *ipso facto*, cioè nel momento stesso del delitto e non abbisogna che la pena sia inflitta per decreto. Per la

consacrazione illegale di Vescovi il vecchio Codice (1917) minacciava soltanto la sospensione («*ipso iure suspensi sunt, donec Sedes Apostolica eos dispensaverit*» can. 2370, C. I. C. 1917). Solo col decreto del Sant'Uffizio, 9 agosto 1951, a seguito delle tragiche vicende della Chiesa nella Repubblica comunista cinese, fu introdotta la pena della scomunica (*ipso facto*) riservata alla Santa Sede *specialissimo modo*. Questa pena fu confermata più tardi a seguito degli intrighi settari in Palmar de Troya (Spagna).

3. Il diritto canonico, però, è ben lungi dal giudicare i fatti esclusivamente dal punto di vista esterno. Sarebbe, infatti, in contrasto anche con la giurisprudenza corrente se non tenesse conto delle circostanze particolari o della posizione soggettiva della persona. La pena minacciata dal can. 1382 per una consacrazione episcopale senza mandato pontificio riguarda propriamente la sanzione d'un atto, per la quale vale il principio: «La

sanzione di un atto non è esecutiva se esiste una circostanza attenuante riconosciuta per legge».

Ora il canone 1323, n. 4, C. I. C. 1983 dice: «Non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto, agì costretto... per necessità o per grave incomodo» e nello stesso senso si esprime il vecchio Codice (can. 2205 § 2).

4. Che s'intende per grave incomodo e per necessità? Citiamo dal «Trattato di diritto canonico» di E. Eichmann/Kl. Mörsdorf: «Il grave incomodo e la necessità è una situazione coattiva tale che, senza che vi abbia colpa, la persona pressata è fisicamente o moralmente obbligata a contravvenire alla legge per evitare un pericolo: *necessitas non habet legem* (la necessità non ha legge). Può trattarsi di una minaccia ai beni spirituali, alla vita, alla libertà o ad altri beni terreni».

5. È generalmente ammesso che, a motivo degli orientamenti postconciliari, è verificabile nella Chiesa un'acuta minaccia ai beni spirituali, particolarmente per quanto concerne la formazione sacerdotale, la fede, la morale, il culto liturgico. La documentazione di questa affermazione è reperibile in numerose pubblicazioni, ivi compresa, e in modo particolare la nostra rivista *Una Voce-Korrespondenz*.

Si tratta di stabilire se e come è possibile far fronte a questa minaccia che grava sui beni spirituali. Nessuno può negare che un mezzo — e forse l'unico — per guarire i mali di cui soffriamo sta nel risveglio delle vocazioni sacerdotali. Non di rado giovani teologi ci domandano quale Seminario diocesano sia ancora raccomandabile, cioè in quale Seminario l'adattamento corruttore allo spirito del mondo non sia ancora penetrato, in quale Seminario si inculchi la pietà vera e, soprattutto, l'adorazione di Cristo nel Santissimo Sacramento dell'Altare sia il centro della vita sacerdotale, in quale Seminario sia ovvio ricevere la Comunione in ginocchio e portare la veste talare, per parlare solo dei segni esteriori, che sono sempre l'indice della disposizione interiore. La risposta è: **In nessun Seminario.**

6. Perciò lo stato di grave incomodo e di necessità resta sufficientemente, chiaramente, irrefutabilmente dimostrato.

Qualora, per superare questo stato di reale necessità e disagio, si formassero rettamente dei candidati al Sacerdozio fuori dei Seminari ufficiali, questi candidati non verrebbero mai ordinati e quindi non potrebbero mai divenire preti. Dunque, poiché solo la consacrazione d'un Vescovo, che ordina tali candidati al Sacerdozio, permette di ovviare al grave incomodo di

cui sopra, lo stato di necessità è tale da escludere ogni colpevolezza ed imputabilità. In caso contrario, infatti, non soltanto gli studi di questi candidati al Sacerdozio e la loro formazione sacerdotale andrebbero perduti, ma gli stessi fedeli resterebbero privi dei beni spirituali, che potrebbero ricevere da essi.

Anche i fedeli, infatti, si trovano in stato di necessità. Sarebbe certamente esagerato asserire che in nessuna chiesa ufficiale postconciliare si dispensano i beni spirituali necessari alla salvezza delle anime, ma la situazione attuale è tale da mettere i fedeli nell'impossibilità di sapere se una determinata catechesi e un determinato atto di culto siano ancora cattolici oppure no. Osservatori moderati ed obiettivi dell'attuale condizione ecclesiale confessano che in certi casi la vera intenzione del Sacerdote indispensabile alla validità di un Sacramento, è dubbia o addirittura palesemente assente.

7. Secondo il canone 2205 § 2, C. I. C. 1917 in situazioni siffatte (stato di pericolo, di grave incomodo) la pena minacciata è abolita solo quando si tratta di legge puramente ecclesiastica e non di diritto divino. Questa limitazione non si trova più nel nuovo Codice e, dato che coloro che volessero parlare di diritto in questa circostanza si appellerebbero certamente al nuovo Codice, la restrizione menzionata non costituirebbe un criterio di giudizio, anche se colui che ordinasse un Vescovo senza mandato si sentisse vincolato dal Vecchio Codice. [Come già rilevato nel numero di luglio di *sì sì no no*, il potere papale di eleggere i Vescovi, in quanto derivante dal Primato, è indubbiamente di diritto divino, ma le norme che ne regolano l'esercizio sono di diritto ecclesiastico e perciò sono variate molto sensibilmente nella storia secondo le esigenze della missione propria della Chiesa. Inoltre il Primato, come ogni altra autorità, è stato conferito «ad edificazione, non a danno» della Chiesa (cfr. 2 Cor. 10). Quindi il mandato pontificio non può e non deve essere negato quando il rifiuto comporti danno alla *salus animarum*].

8. Altra limitazione: solo uno stato di necessità di carattere accidentale esime dalla pena; per esempio: gli inconvenienti che sono normalmente legati al rispetto di certe leggi debbono essere subiti e non autorizzano a violare la legge. Questa limitazione nel caso in esame non torna a nostro svantaggio, perché è proprio anormale ed innaturale al più alto grado (e quindi accidentale) che il rispetto della legge in questione generi una situazione di grave incomodo [spirituale]. Il fatto che

la salvezza delle anime sia messa in pericolo dalla mancata consacrazione di Vescovi senza mandato pontificio non costituisce un incomodo legato naturalmente e normalmente al rispetto della legge, ma mette in evidenza tutta l'anormalità della attuale situazione ecclesiale.

9. Altra limitazione: non è esente da pena un'azione compiuta in stato di necessità o grave incomodo qualora sia un'azione intrinsecamente cattiva o torni a danno delle anime (can. 1324 § 1 n. 5) [...].

La questione sta nello stabilire se un'ordinazione episcopale senza mandato pontificio sia un'azione intrinsecamente cattiva («*intrinsece malum*») o che torni in danno delle anime; indubbiamente questa questione trascende i limiti del diritto ecclesiastico o quanto meno si sottrae ad una valutazione puramente giuridica e su questo punto le opinioni sono quanto mai divergenti. Alcuni parlano di enorme danno per le anime causa il pericolo di uno scisma; altri parlano di un'azione ineluttabilmente necessaria per la salvezza delle anime.

10. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, questa domanda non richiede risposta perché il canone 1324 § C. I. C. 1983 stabilisce lapidariamente: «nelle circostanze di cui al paragrafo 1 [stato di necessità, grave incomodo] il reo non è tenuto dalle pene *latae sententiae*» Il che significa: anche quando si volesse sostenere che la consacrazione episcopale senza mandato pontificio costituisca un atto «intrinsecamente cattivo» o che «torni in danno delle anime», nondimeno essa, dato lo stato di necessità, resta esente da pena immediata (*latae sententiae* o *ipso facto*) cioè dalla pena prevista dal can. 1382, C. I. C. 1983.

Ne consegue, dato lo stato incontestabile di necessità (can. 1323 n. 4, can. 1324 § 1 n. 5 e § 3), che la scomunica minacciata nel can. 1382 non colpisce l'autore di una consacrazione episcopale non autorizzata.

11. Quand'anche si volesse mettere in dubbio lo stato di necessità, così come sopra descritto, nessuno può negare che un Vescovo, il quale in tali circostanze, consacra un altro Vescovo, è almeno soggettivamente convinto che si tratta di uno stato di necessità rovinoso per le anime. Onde non può parlarsi di violazione premeditata della legge, perché chi contravviene alla legge ritenendo, sia pure a torto, giustificata la sua azione, non agisce premeditatamente contro la legge. Il nuovo Codice recita chiaramente:

a) «non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto, senza sua colpa credette esserci alcuna delle circostanze [necessità e grave in-

comodo] di cui al can. 4 o 5» (can. 1323 n. 7);

b) «l'autore della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso da chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle circostanze [necessità e grave incomodo] di cui al can. 1323 n. 4 o n. 5» (can. 1324 § 1 n. 8). Inoltre il can. 1324 § 3 dice: «nelle circostanze [necessità e grave incomodo] di cui al § 1, il reo non è tenuto dalle pene latae sententiae».

Pertanto chi volesse supporre che lo stato di necessità esista solo nella fantasia e nella immaginazione del Vescovo consacrante, difficilmente potrebbe contestargli che questa sua pretesa falsa convinzione sia passibile di pena. Anzi quand'anche si volesse

sostenere che egli abbia interpretato lo stato di necessità, in realtà inesistente, così da essere passibile di punizione, ne conseguirebbe che:

1) la scomunica non potrebbe infliggersi così come prevista dal canone 1382;

2) una pena eventualmente inflitta da un giudice dovrebbe essere in ogni caso più mite di quella prevista dalla legge, così che anche in questo caso la scomunica non è ammissibile.

12. Riassumendo:

A) causa l'esistenza d'un reale stato di necessità, chi ordinasse un Vescovo senza mandato pontificio non sarebbe passibile di pena nelle circostanze sopra descritte.

B) Quand'anche lo stato di necessità non esistesse oggettivamente, il contravventore resterebbe esente da pena, essendo egli soggettivamente ed

incolpevolmente convinto della reale esistenza di uno stato di necessità (can. 1324 § 1 n. 5).

C) Quand'anche ci fosse supposizione colpevolmente erronea dell'esistenza di uno stato di necessità, neppure ciò comporterebbe una pena *latae sententiae* e ancor meno una scomunica (can. 1324 § 1 n. 8).

Conclusione

L'affermazione, spesso udita che l'ordinazione d'uno o più Vescovi senza mandato pontificio comporterebbe automaticamente la scomunica e condurrebbe allo scisma, è falsa. Considerati i termini propri di legge, nel caso in esame la scomunica non può essere applicata né ipso facto né per sentenza giudiziale.

DICHIARAZIONE di sua ecc.za mons. de Castro Mayer

La mia presenza a questa cerimonia risponde a un dovere di coscienza: il dovere di fare una professione di Fede cattolica dinanzi a tutta la Chiesa e particolarmente dinanzi a sua ecc.za mons. Lefebvre, a tutti i Sacerdoti, Religiosi, Seminaristi e fedeli qui presenti.

San Tommaso d'Aquino insegna che non si è obbligati a fare una professione di Fede in ogni circostanza, ma che, quando la Fede è in pericolo, è urgente professarla, anche a rischio della propria vita.

In questa situazione ci troviamo noi. Viviamo in una crisi senza precedenti nella Chiesa. Crisi, che la tocca nella sua essenza, nella sua stessa sostanza, che è il Santo Sacrificio della Messa ed il Sacerdozio cattolico, due misteri intimamente uniti, perché, senza il Sacerdozio, non c'è Sacrificio della Messa e di conseguenza nessuna forma di culto. Su questa stessa base si costruisce il regno sociale di Nostro Signore Gesù Cristo.

È per questo, perché si tratta della conservazione del Sacerdozio e della Santa Messa, che io, nonostante le richieste e le pressioni in contrario di molti, sono qui per compiere il mio dovere: fare una professione pubblica di Fede.

È doloroso constatare il deplorabile accecamento di tanti confratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, i quali non vedono o non vogliono vedere né la crisi attuale né la necessità di resistere al mo-

dernismo imperante, per restare fedeli alla missione che Dio ci ha affidata.

Voglio qui manifestare la mia adesione sincera e profonda alla posizione di sua ecc.za mons. Lefebvre, dettata dalla sua fedeltà alla Chiesa di tutti i secoli. **Noi abbiamo bevuto entrambi alla stessa sorgente: la Santa Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana.**

Che la Vergine Santissima Nostra Madre, la quale a Fatima ci ha maternamente avvertito circa la gravità della situazione presente, ci doni la grazia di **poter col nostro atteggiamento aiutare ed illuminare i fedeli, così che essi si allontanino da quegli errori perniciosi di cui sono vittime, ingannati come sono da molti che hanno ricevuto la pienezza dello Spirito Santo;**

È questa la Dichiarazione con la quale, il 30 giugno u. s. ad Ecône, ha voluto rendere testimonianza di Fede cattolica un altro Vescovo benemerito il brasiliano mons. Antonio de Castro Mayer, già Vescovo di Campos; del quale abbiamo pubblicato su *sì sì no no* molte prese di posizione significative. Non gli è costata la vita, ma una scomunica, sia pure soltanto «apparente e putativa», sì!

La «resistenza» cattolica all'orientamento postconciliare non è limitata alla persona di sua ecc.za mons. Le-

febvre e alla sua Opera, anche se essi ne sono gli esponenti più noti, ma è fenomeno mondiale: in Canada, Stati Uniti, Messico, India, Brasile, Argentina, Europa, Australia, gruppi e riviste, spesso indipendenti tra di loro, lavorano allo stesso scopo.

La spiegazione del fenomeno l'ha data mons. de Castro Mayer: sono cattolici che si sono abbeverati alla stessa fonte: la Chiesa Santa, Cattolica, Apostolica e Romana e che a questa comune Madre intendono restare fedeli nell'ondata di «disorientamento diabolico», che ha investito la Cristianità.

La maggior parte di loro sono laici, padri di famiglia, a cui sta a cuore che i figli ricevano la stessa Fede che è stata trasmessa loro. Nella Diocesi di Campos (Brasile) sono numerosi anche i Sacerdoti che, formati dal loro Vescovo, mons. Antonio de Castro Mayer, operano controcorrente, sfidando le ire del nuovo Vescovo modernista.

Il resto della gerarchia cattolica — Vescovi e Sacerdoti — quando non partecipa attivamente all'autodemolizione della Chiesa, non brilla purtroppo né per fede né per coraggio.

Assenza di fede? Adulazione? Servilismo? Non giudichiamo. È, comunque, certo che, in un momento così grave, anche il silenzio di chi disapprova l'attuale corso ecclesiale, ma tace, si tramuta di fatto in complicità.

AMICUS PLATO SED MAGIS AMICA VERITAS

Il Novus Ordo minaccia per la fede

Gesù fondò la Chiesa, affinché essa trasmettesse integro, fedelmente, fino alla fine del mondo il sacro deposito che le affidava. Cuore della Tradizione e sigillo dell'unità ecclesiale è la Santissima Eucarestia, celebrata nella Santa Messa, quale rinnovamento sacramentale dell'unico e irripetibile Sacrificio redentivo; Messa celebrata da Sacerdote dotato di Ordine Sacro, che agisce «*in persona Christi*», e, grazie alle formule consacatorie, transustanzia il pane e il vino nel Corpo, Sangue, Anima e Divinità del Nostro Signore Gesù Cristo, reso in tal modo presente realmente come Sacerdote e Vittima nell'atto sacrificale consumato sulla Croce e dalla morte sigillato in eterno.

Tale sigillo venne infranto dai Protestanti. Essi negano alla Messa il carattere sacrificale; all'azione transustanziale sostituiscono il racconto di un fatto che fu, il racconto dell'Ultima Cena; dopo del quale escludono la presenza reale del Verbo Incarnato, dichiarando di attendere «*la Sua venuta*». Al Sacerdote «*agens in persona Christi*» sostituiscono un presidente dell'assemblea, agente come rappresentante della medesima.

La nuova Messa di Paolo VI, pur non negando esplicitamente i tre caratteri essenziali della Messa Cattolica sopra ricordati, tuttavia non ve li fa apparire, con grave pericolo per la Fede, che non più espressa dalla Liturgia, fatalmente si spegne: come si prega, così si crede; legge ben nota agli eresiarchi, che inocularono i loro errori nei fedeli indifesi, grazie ad una liturgia adulterata: da Ario a Lutero, fino ai fautori del modernismo, definito da San Pio X «*silloghe*» di tutte le eresie, e che meno classicamente, ma più realisticamente, avrebbe preferito dire «*cloaca*» di tutte le eresie, allora mimetizzata ed insidiosa, ora spavalda-mente straripante.

Non ius sed iniuria

I poteri dei Sommi Pontefici si coestendono ai loro doveri, primo fra tutti quello di tutelare l'integrità catto-

lica della Santissima Eucarestia. San Pio V adempì con cuore adorante tale dovere, liberando la Messa Tradizionale da quelle particolarità secondarie e meno appropriate che vi si erano introdotte or qua, or là, lungo i secoli; il che appare luminosamente dal Messale da lui canonizzato con canonizzazione irreversibile. Se avesse preteso di sostituirvi un «*Novus Ordo Missae*», le sue disposizioni, per quanto solennemente imposte, sarebbero state «*non ius, sed iniuria*», illecite, destituite di qualsivoglia efficacia vincolante.

Oggi la celebrazione della Messa Tradizionale è concessa per indulto. Indulto è deroga singola ed occasionale di legge universale. Concedendo tale indulto, implicitamente si conferma che la Messa Tradizionale è universalmente proibita, e che è universalmente obbligatoria la nuova Messa, benché concertata con sei dei più rappresentativi esponenti del Protestantismo, e pericolosa per la Fede. Legge è ordinamento di ragione, per il bene comune, promulgato da colui cui compete la cura della comunità. Ordine al bene comune! Una disposizione pericolosa per la Fede potrà mai essere «*ad bonum commune*»? Perciò la pretesa legge che proibirebbe la Messa Tradizionale, vincolandola ad un indulto, e che obbligherebbe a celebrare la nuova Messa, «*non est lex, sed iniuria*».

Non delitto, ma merito grandissimo

Per arginare il Modernismo post-conciliare, e particolarmente con il fine sacrosanto di assicurare la sussistenza del Santo Sacrificio della Messa, si costituì la Fraternità Sacerdotale San Pio X. Tale istituzione provvidenziale, canonicamente eretta e successivamente encomiata, per continuare la propria attività ha bisogno di Sacerdoti, e perciò anche di Vescovi che conferiscano l'Ordine Sacro. Per procedere all'ordinazione sacerdotale e alla consecrazione episcopale, si richiede un mandato canonico, che non è all'arbitrio di questo o di quello, e lo si può negare solo a richiedente inetto o

reo di grave delitto. **Se c'è attitudine e non c'è delitto, la negazione del mandato è iniqua, e il richiedente inesaudito può procedere presumendolo di pieno diritto.**

Al Fondatore della Fraternità Sacerdotale San Pio X, prima venne negato il mandato di procedere al conferimento dell'Ordine Sacro, e poi gli venne negato il mandato di procedere alla consecrazione di un qualche Vescovo come suo successore. Per quale grave delitto? Per il delitto di non accogliere i decreti del Concilio Vaticano Secondo? Veramente egli dichiarò a voce e per iscritto di accogliere tali decreti, purché interpretati al lume della Tradizione, proprio come ha dichiarato di voler fare anche Giovanni Paolo II, poiché nei documenti conciliari ci sono delle espressioni ancipiti, per l'interpretazione delle quali al lume della Tradizione, vale a dire in modo concordante con la dottrina dei Concili dogmatici precedenti, e del magistero dei Pontefici precedenti, già Paolo VI costituiva ben cinque Commissioni speciali.

Ciò che Monsignor Lefebvre rifiuta è il Modernismo giunto a tal grado di strapotere da imporre in nome del Concilio addirittura il contrario di quanto il Concilio stesso volle stabilire: come nel caso della Messa Tradizionale, che i Modernisti dichiarano proibita dal Concilio, là dove il Concilio, interpretato al lume della Tradizione, volle tutelarla. Vedasi l'articolo quarto della Costituzione Liturgica Conciliare *Sacrosanctum Concilium*. A Monsignor Lefebvre venne rifiutato il mandato canonico non per il delitto di essere contro il Concilio; ma per il merito di essere insorto fieramente contro le interpretazioni moderniste del medesimo. Ora le censure canoniche, dalla sospensione «*a divinis*» alla scomunica, presuppongono nel censurato delitto oggettivamente grave. Nel nostro caso non c'è delitto, ma merito oggettivamente grande, grandissimo. Perciò ogni censura comminata a Monsignor Lefebvre è del tutto radicalmente nulla a tutti gli effetti.

Dove non c'è colpa non c'è pena

Tuttavia, si dirà, Monsignor Lefe-

bvre è scomunicato, perché è scismatico; ed è scismatico, perché si è messo al posto del Papa, alla testa di una gerarchia parallela, consacrando alcuni Vescovi senza il mandato romano.

Il Sommo Pontefice è tenuto a tutelare e a incrementare la Fede. Tale tutela e incremento è in funzione innanzi tutto dello zelo dei Vescovi. Aumentare il numero dei Vescovi zelanti rientra tra i principali doveri del Santo Padre. Nel Concordato stipulato tra la Santa Sede e la Fraternità Sacerdotale San Pio X, venne riconosciuta a Monsignor Lefebvre la facoltà di consacrare un qualche Vescovo, come suo successore: atto ormai grandemente urgente, stante l'età avanzata di Monsignor Lefebvre. Nella determinazione delle clausole del Concordato risultò che la Fraternità sarebbe stata alla discrezione di una Commissione nella quale avrebbero facilmente prevalso dei Modernisti: proprio coloro che la vogliono estinta! Procrastinando le procedure burocratiche, non mancava chi faceva conto in tal modo di vedere Monsignor Lefebvre sgombrare la scena di questo mondo senza un successore Vescovo, e di vedere in tal modo la Fraternità condannata a più o meno celere, ma inesorabile estinzione; e con essa anche i più validi difensori del Santo Sacrificio della Messa integralmente cattolica, minacciata dalle liturgie talora addirittura sacrileghe, proliferate dal «*Novus Ordo Missae*» abbandonato alla «creatività» del «presidente». Perciò nel procedere alla consacrazione episcopale di quattro suoi sacerdoti, Monsignor Lefebvre ha esercitato il diritto di compiere un dovere grave e urgente; ha agito innocentemente e meritoriamente; e dove non c'è colpa «*et quidem gravis*», non c'è luogo a censura di sorta.

E neppure scisma

E lo scisma? I capi delle Chiese Orientali insieme ai quali talora il Papa benedice le folle, sono al vertice di altrettante gerarchie parallele; poiché non riconoscono nel Papa il Vescovo

dei Vescovi: lo considerano semplicemente un loro pari. Viceversa Monsignor Lefebvre e i suoi riconoscono in Giovanni Paolo II il Vicario del Signore e somma autorità ecclesiastica, infallibile «*ex cathedra docens*», e nel Canone di ogni Messa pregano per Lui, nonostante che a Lui dall'incomprensione della Curia Romana siano stati costretti con profondissima pena a resistere: analogamente a Paolo che ad Antiochia, pur resistendo a Pietro, poiché la condotta di Pietro, non garantita in quel caso dal carisma dell'infalibilità, era riprovevole, continuava tuttavia a riconoscerlo come suo Papa, e con il quale ben presto sarebbe rifiorita la più perfetta concordia: «*quod etiam nunc est in fervidissimis votis*»: il che anche da mons. Lefebvre e dai suoi seguaci è fervidissimamente desiderato.

Conclusione: Monsignor Lefebvre, i membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X e quanti la sostengono, non sono assolutamente né scomunicati, né scismatici. Già Atanasio, campione contro l'eresia ariana, che aveva contagiato la grande maggioranza dei Vescovi e quindi anche dei fedeli, venne sconfessato da Papa Liberio, e poi deposto dalla sua sede: ed ora lo veneriamo Santo, e Padre e Dottore insigne della Chiesa Cattolica.

Virgo Potens, quae omnes haereses interemisti in universo mundo, contere Modernismum!

Ut Domnum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, Te rogamus, audi nos!

Ioannes

«Difendere la verità e strappare l'errore dalle anime è missione della Chiesa e questa missione essa deve adempierla fedelmente e sempre, perché alla sua custodia sono stati affidati l'onore di Dio e la salvezza degli uomini. Quando, però, le circostanze lo rendono necessario,

non sono soltanto i prelati che devono vegliare all'integrità della fede, ma, come dice San Tommaso: «Ciascuno è tenuto a manifestare pubblicamente la sua fede, sia per istruire ed incoraggiare gli altri fedeli, sia per respingere gli attacchi degli avversari».

Indietreggiare dinanzi al nemico e tacere, allorché da ogni dove si levano siffatte grida contro la verità, è proprio di un uomo senza carattere o che dubita della verità della sua fede. In entrambi i casi, una tale condotta è vergognosa e fa ingiuria a Dio; è incompatibile con la salvezza di ognuno e con la salvezza di tutti; è vantaggiosa solo per i nemici della fede; perché niente rende tanta ardita l'audacia dei cattivi quanto la debolezza dei buoni».

Leone XIII

(*Sapientiae christianae* 10 gennaio 1980)

Caro sì sì no no,

leggendo nel n. 9 del 15 maggio 1988 le «Confessioni non richieste» del gesuita padre Martina, m'è venuto in mente quanto sentivo da giovanissimo studente dei primi anni del ginnasio, come fosse una... pia giaculatoria: «*Cum Jesu itis, non cum jesuitis*».

E, pure da giovane, sentivo frequentemente dire: «*I gesuiti sono lance spezzate nelle mani del Pontefice*».

Ora, da vecchio, vedo che si sono stancati di spezzarsi nelle mani del Pontefice e preferiscono (forse perché c'è la «democrazia» e c'è la «libertà»? o provano piacevole il cambiamento?) preferiscono, dicevo, essere lance spezzate nelle mani dei nemici del Papato e dei nemici della Chiesa.

Questo in vero è causa di profondo dispiacere e di scandalo grave.

(Lettera firmata)

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Post. Gr. II - 70°

ALL'ATTENZIONE DEGLI UFFICI POSTALI:
in caso di mancato recapito o se respinto
RINVIARE ALL'UFFICIO POSTALE
00049 VELLETRI

Tassa a carico di sì sì no no



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

sì sì no no

Bollettino degli associati al
Centro Cattolico Studi Antimodernisti
San Pio X

Via della Consulta 1/B - 1° piano - int. 5
00184 Roma - Tel. (06) 46.21.94

il 1° lunedì del mese,

dalle 16 alle 18,30; gli altri giorni presso:
Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli
n. 14 (sulla destra di Via Appia Nuova al
km. 37,500) 00049 Velletri - tel.: (06) 963.55.68

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau
Direttore Responsabile: Maria Caso

Quota di adesione al «Centro»:

minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli)
Esteri e Via Aerea: aggiungere spese postali
Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a

sì sì no no

Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974

Stampato in proprio